
Perdite in bilancio: conseguenze contabili, societarie e fiscali, con pratici esempi numerici

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 22 Maggio 2014

se i bilanci chiudono in perdita, quali possono essere le conseguenze a livello contabile, fiscale e societario? Un piccolo riassunto delle diverse casistiche con pratici esempi numerici

Premessa generale

Come di consueto è tempo dei bilanci e anche quest'anno moltissime aziende dovranno fare i conti con la gestione delle perdite d'esercizio. La crisi economica generale che perdura da alcuni anni certamente non facilita il compito degli Amministratori e dei loro consulenti che si apprestano alla chiusura dei conti. La perdita d'esercizio può essere pilotata anche con alcune scelte imprenditoriali e il criterio civilistico si scontra sempre con il criterio fiscale. Per questi motivi si ritiene utile approfondire le principali problematiche civili e fiscali che possono scaturire dalla rilevazione in bilancio delle perdite d'esercizio.

IL CODICE CIVILE E LE PERDITE DEL BILANCIO

La normativa del codice civile prevede tre possibili casistiche:

- a) perdita inferiore al terzo del capitale;
- b) perdita superiore al terzo del capitale, senza che quest'ultimo si riduca al di sotto dei minimi previsti dalla legge;
- c) perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge.

Perdita inferiore al terzo del capitale

L'art. 2446 del c.c. prevede che nel caso in cui le perdite non superino il terzo del capitale, la società non è obbligata a coprirle. La scelta di eliminare o meno le perdite è dettata, in questo caso, dalla volontà di distribuire gli utili successivamente conseguiti o di addossare definitivamente sui soci attuali le perdite subite in modo da garantire una maggiore trasparenza sulla reale situazione societaria e facilitare sia l'ingresso di altri soci e sia la circolazione delle partecipazioni.

IPOTESI 1

capitale sociale euro 60.000

Riserva Legale euro 10.000

Riserva straordinaria euro 15.000

La società chiude il 2013 con una perdita pari ad euro 14.000

La perdita non supera il terzo del Capitale sociale (20.000 euro) e pertanto non esiste alcun obbligo di natura civile . La società provvede alla sua copertura con la Riserva Straordinaria:

Dare - Avere

F.do Riserva straordinaria - Perdita esercizio euro 14.000

Perdite d'esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale

L' art. 2446 c. 1 c.c. dispone che quando il capitale risulta diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, l'organo amministrativo è tenuto ad adempiere ad una serie di obblighi:

- 1) redigere una situazione patrimoniale accompagnandola con una propria relazione e con le osservazioni del Collegio sindacale;
- 2) convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- 3) depositare la documentazione di cui al punto 1 presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l'assemblea affinché gli azionisti ne possano prendere visione.

La soglia di rilevanza che fa scattare le cautele di cui sopra è la presenza di perdite di esercizio che, dopo aver assorbito tutte le riserve iscritte in bilancio, vadano ad intaccare il capitale sociale per un ammontare superiore a un terzo. La norma cita inoltre che: *“se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio“.* Gli Amministratori/sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci sono puniti con una sanzione che va da euro 1.032 a euro 6.197; riguardo al termine di convocazione dell'Assemblea, in assenza di un termine previsto dallo Statuto, si ritiene che il termine da adottare sia quello di 30 gg. dal momento in cui gli Amministratori e i Sindaci hanno avuto conoscenza del fatto; sulla documentazione da predisporre è utile ricordare che, in applicazione dei principi OIC, devono essere predisposti : la situazione patrimoniale, la relazione dell'Organo Amministrativo e quella del Collegio Sindacale o del Comitato di controllo; il mancato deposito della documentazione negli 8 giorni antecedenti l'Assemblea determina l'invalidità della seduta e la lesione del diritto dei soci alla regolare informazione sulla situazione della società. L'Assemblea può deliberare in

maniera diverse : disporre la riduzione del Capitale sociale, riportare la perdita a nuovo, abbattere la perdita attraverso un versamento dei soci a fondo perduto, in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale ,rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società, aumentare il capitale societario a pagamento ed infine , secondo alcune interpretazioni , l'Assemblea potrebbe avvalersi degli utili in corso non ancora contabilizzati (ma debitamente dimostrati bili) al fine di garantire la perdita subita.

IPOTESI 2

capitale sociale euro 60.000

Riserva Legale euro 10.000

Riserva straordinaria euro 15.000

La società chiude il 2013 con una perdita pari ad euro 50.000

La perdita supera il terzo del Capitale sociale (20.000 euro) e la società provvede alla sua copertura con la Riserva Straordinaria e Ordinaria:

Dare - Avere

F.do Riserva straordinaria - Perdita esercizio euro 15.000

F.do Riserva ordinaria - Perdita esercizio euro 10.000

L'Assemblea dispone la riduzione del Capitale ad euro 35.000 (Il Capitale diventa 60.000 euro – euro 25.000= Capitale euro 35.000)

Capitale sociale - Perdita esercizio euro 15.000

Perdita superiore al terzo che riduca il capitale al di sotto dei minimi previsti dalla legge

Quando si è in presenza contemporaneamente di entrambe le seguenti situazioni ovvero: perdita che intacca il capitale per un valore superiore al terzo e conseguente riduzione del capitale al di sotto del minimo legale , gli Amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per decidere :

-riduzione del capitale social e contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al limite legale;

- trasformazione della società.

N.B. La giurisprudenza ritiene che in presenza di perdite che riducono il Capitale al di sotto del minimo Legale sia possibile non ricorrere al Notaio ma sia valida la ricostituzione entro termini ragionevoli (si ritiene non sanzionabile il comportamento di versare denaro a titolo di versamento in conto capitale in quanto tale azione soddisfa comunque la tutela dei terzi).

IPOTESI 3

capitale sociale euro 60.000

Riserva Legale euro 10.000

Riserva straordinaria euro 15.000

La società chiude il 2013 con una perdita pari ad euro 85.000

euro 25.000 vengono coperti con il Fondo riserva Legale e il Fondo riserva straordinario

Dare - Avere

F.do Riserva straordinaria - Perdita esercizio euro 15.000

F.do Riserva ordinaria - Perdita esercizio euro 10.000

la perdita eccede il terzo del Capitale sociale e lo riduce praticamente a zero

Capitale sociale - Perdita esercizio euro 60.000

L'Assemblea delibera senza indugio un aumento del capitale sociale pari a euro 25.000 (atto notaio)

Dare - Avere

Soci c. sott. - Capitale sociale euro 25.000

Banca - Soci c. sott. Euro 25.000

Gli Amministratori devono con la massima sollecitudine convocare l'assemblea.

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE PERDITE

La nuova disciplina dell'art. 84 del TUIR è applicabile ai soggetti IRES e non è applicabile ai soggetti Irpef (imprese individuali, Snc e Sas in contabilità ordinaria); tale norma prevede che le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione (nuova attività produttiva) possono essere computate in diminuzione dal reddito dei periodi successivi per l'intero importo mentre, negli altri casi la perdita può essere computata in diminuzione del reddito degli anni successivi nel limite dell'80% dell'imponibile.

In sostanza il nuovo art. 84 del TUIR , fatto salvo il caso delle perdite relative alle nuove attività, ha eliminato il periodo temporale di riporto delle perdite (che era stabilito in 5 anni) ed introdotto il limite di utilizzo dell'80% (la novità normativa è entrata in vigore il 6 luglio 2011 e vale per le perdite dal 2006 in poi).

LA CASISTICA DELLE PERDITE PER LE SOCIETA' NON OPERATIVE

Le società considerate **non operative** devono sottostare invece ad un duplice onere: ??possono utilizzare le perdite nel limite dell'80% del reddito imponibile;-?le perdite possono essere imputate

soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

ASPETTO IMPORTANTE: LA FISCALITA' ANTICIPATA E LA PERDITA D'ESERCIZIO

La decisione di rilevare le imposte anticipate sulla perdita d'esercizio è compito degli Amministratori. Se gli Amministratori decidono di iscrivere le imposte anticipate il bilancio vedrà la diminuzione della perdita civile mentre , al contrario, in caso di mancata contabilizzazione per i lettori del bilancio sarà come prevedere l'assenza di utili futuri(**tali informazioni sono da esplicitare nella Nota integrativa**). Se si sceglie di contabilizzare le imposte anticipate relative alla perdita d'esercizio , come già indicato in precedenza, la perdita civile diminuisce e gli Amministratori sono fiduciosi che negli anni successivi ci potranno essere utili che consentiranno di riassorbire il risultato negativo.

ESEMPIO PRATICO

SE IPOTIZZIAMO UN RISULTATO NEGATIVO PARI A EURO 500.000 (PER COMODITA' L'IMPONIBILE CIVILE COINCIDE CON QUELLO FISCALE) ATTRAVERSO L'IMPUTAZIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE SI OTTINE IL SEGUENTE RISULTATO:

IMPOSTA ANTICIPATA PER PERDITA: 500.000 X ALIQUOTA IRES 27,50% = 137.500 EURO

REGISTRAZIONE CONTABILE :

DARE S.P. AVERE C.E.

CRED.X IMP.ANT - IMPOSTE ANTICIPATE 137.500 EURO

IL RISULTATO D'ESERCIZIO CHIUDEREBBE PERTANTO CON UNA PERDITA PARI A EURO 362.500 (ANZICHE' 500.000 EURO).

N.B. IN CONSIDERAZIONE DELLE POSSIBILI PROBLEMATICHE CHE POSSONO SCATURIRE DALLO STANZIAMENTO O MENO DELLE IMPOSTE ANTICIPATE ,LA DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI (CHE DEVE ESSERE FATTA CON PRUDENZA E MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA) NON E' SICURAMENTE UNA DECISIONE FACILE.

Le Imposte anticipate saranno riassorbite negli esercizi successivi nel caso in cui la società chiuda l'esercizio con un reddito fiscale :

REGISTRAZIONE CONTABILE PER IL RIASSORBIMENTO :

DARE - AVERE

IMPOSTE ANTICIPATE C.E. - CREDITO X IMP.ANTICIPATE S.P.

Gli Amministratori possono decidere di non rilevare le imposte anticipate quando:

- vi è presenza di perdite che non sono più riportabili e quindi detraibili fiscalmente;

-se vi è la sicurezza che negli esercizi successivi non vi saranno utili che permetteranno l'effetto **reversal** delle imposte anticipate.

In seguito ad un mutamento delle loro valutazioni gli Amministratori potrebbero tuttavia decidere di iscrivere le imposte anticipate relative alla perdita di uno specifico esercizio anche in un esercizio successivo (a seguito di nuovi fatti o cambio di valutazione da parte dell'Organo Amministrativo) oppure stornare le imposte anticipate precedentemente stanziare. Molto importante è spiegare nella Nota Integrativa le decisioni e le valutazioni che hanno portato o meno all'iscrizione delle imposte anticipate nel rispetto delle indicazioni fornite dai principi contabili.

22 maggio 2014

Celeste Vivenzi